

STATUTO

**ORIZZONTI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BISCEGLIE BA VIA G. BOVIO 54

Numero REA: BA - 510559

Codice fiscale: 06795150728

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-05-2009 - Statuto completo	2
--	---

to degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, imprenditoriali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque attinenti al medesimo. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti, organizzazioni, cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni che perseguono finalità analoghe. == Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa potrà ottenere prestiti dai soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti. === Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario. Può altresì ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di legge vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente concedente.".; =====

2) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale contenente le modifiche innanzi apportate; detto statuto steso su sette fogli per ventisette facciate intere e linee ventidue della ventottesima in complessivi trentadue articoli, mi viene consegnato dal comparente ed, omessane la lettura per espressa dispensa fattami dal comparente stesso e dall'assemblea, al presente atto si allega sotto la lettera "A", previa sottoscrizione a sensi di legge; =====

3) di delegare l'amministratore unico signor **SALERNO Pietro** ad introdurre nel presente atto e nell'allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni o aggiunte, che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione. =====

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove. =====

Spese d'atto e formalità conseguenti si dichiarano a carico della società. =====

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura in assemblea al comparente, che a mia domanda lo conferma, lo approva e lo sottoscrive con me notaio qui in calce ed a margine dell'altro foglio, alle ore diciannove. Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia su cinque facciate intere e linee ventitre della sesta oltre le firme. =====

F.to: Salerno Pietro - Pietro Consiglio notaio (L.S.) =====

ALLEGATO A =====

REP. 39272 =====

RACC.17300 =====

===== STATUTO =====

===== TITOLO I =====

===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====
ART. 1 - Denominazione. =====
E' costituita, con sede nel Comune di Bisceglie, la Società cooperativa denominata: **"ORIZZONTI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**. =====
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. =====
ART. 2 - Durata. =====
La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilaquaranta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea. =====
===== TITOLO II =====
===== NORME APPLICABILI =====
ART. 3 - Leggi speciali e norme sulle società a responsabilità limitata. =====
Alla cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520, 2519, comma 1, e 2522, comma 2, del codice civile: =====
- le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale; =====
- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative; ==
- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata. =====
Alla presente cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali; nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori. Essa e' di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. =====
===== TITOLO III =====
===== SCOPO - OGGETTO =====
ART. 4 - Scopo mutualistico. =====
La società cooperativa è a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c. perchè nello svolgimento della propria attività si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. =====
La stessa resta pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 2514 c.c.. =====
Nei limiti di quanto sopra stabilito, la società potrà svolgere la propria attività anche con i terzi. =====
Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento tra i soci cooperatori. =====
ART. 5 - Oggetto sociale. =====
La cooperativa si propone di perseguire, tramite i propri

soci, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi rivolti a soggetti bisognosi di intervento sociale a causa delle loro condizioni psichiche, fisiche, sociali e familiari, il tutto ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera a) della legge n. 381/1991. =====

In particolare la cooperativa si propone: =====

a) la gestione di servizi di natura civile, socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi diretti ad anziani, minori, diversamente abili; =====

b) la gestione di servizi a carattere diurno e notturno di ritrovo, di accoglienza o di socializzazione a favore di persone malate e/o alle loro famiglie, a carattere animativo, culturale e del tempo libero; =====

c) l'assistenza anche domiciliare sotto qualsiasi forma di intervento. =====

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà compiere ogni altra attività connessa ed affine all'oggetto sociale e comunque finalizzata al migliore perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, imprenditoriali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque attinenti al medesimo. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti, organizzazioni, cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni che perseguono finalità analoghe. == Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa potrà ottenere prestiti dai soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti. === Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario. Può altresì ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di legge vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente concedente. =====

===== TITOLO IV =====

===== SOCI =====

ART. 6 - Numero e requisiti dei soci. =====

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero stabilito per legge. =====

Può essere socio chiunque persona fisica che non abbia interessi contrastanti con quelli della società, che non eserciti in proprio imprese identiche o affini con quella della società e che si impegni ad osservare e a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della società. =====

Potranno essere istituite, con successiva delibera dell'as-

semblea, le seguenti categorie di soci, le cui caratteristiche verranno meglio delineate dall'assemblea medesima, ancorchè nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge: =====

a) Soci lavoratori ordinari; =====

b) Soci volontari - il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 381/1991; =====

In tal caso verrà creata un'apposita Sezione del Libro Soci per ciascuna categoria. Detti soci avranno le caratteristiche di cui alla normativa vigente ed i rapporti con la società si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti. Possono altresì essere soci, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali. =====

ART. 7 - Domanda di ammissione. =====

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,

- se persona fisica: =====

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; =====

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione all'oggetto sociale; =====

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa; =====

d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge; =====

e) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; =====

- se persona giuridica: =====

a) denominazione sociale, sede, attività o oggetto sociale, data e luogo di costituzione; =====

b) il cognome ed il nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale; =====

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge; =====

d) dichiarazione di essere a conoscenza e accettare integralmente lo statuto della Cooperativa e i regolamenti interni e di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della società. =====

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, i seguenti documenti: =====

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda; =====

2) estratto autentico della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione; =====

3) ogni altro documento che l'organo amministrativo della cooperativa ritenga utile e ne abbia richiesto la produzione. =
4) ogni eventuale modifica apportata alla statuto dagli enti associati. =====

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio delibera l'organo amministrativo entro sessanta giorni e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota. =====
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione. =====

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. =====

In tale caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto. =====

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. =====

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. =====

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. =====

ART. 8 - Obblighi del socio. =====

I soci sono obbligati a: =====

a) versare: =====

- la quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 17; =====

- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttoria della domanda di ammissione; =====

- il sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; =====

b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere legalmente assunte dagli organi sociali; =====

c) contribuire al perseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale ed a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che

disciplinano i rapporti in corso con la società. =====
Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante dal libro soci. =====
ART. 9 - Diritti dei soci. =====
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto
di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli
affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti
di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi al-
l'amministrazione. =====
ART. 10 - Perdita della qualità di socio. =====
La qualità di socio si perde: =====
1. per recesso, esclusione e per causa di morte, se il socio
è persona fisica; =====
2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione, se
il socio è diverso da persona fisica. =====
ART. 11 - Recesso del socio. =====
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consen-
tito al socio che: =====
a) non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiun-
gimento degli scopi sociali; =====
b) abbia perduto i requisiti per l'ammissione. =====
Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta
giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi
che a norma della legge e del presente statuto, legittimano
il recesso. =====
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-
stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,
entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,
può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art.
28. =====
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedi-
mento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessa-
to mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. ==
ART. 12 - Esclusione. =====
L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, ol-
tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-
cio: =====
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====
b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavo-
rativa dedotta nel contratto sociale; =====
c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,
dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-
tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consen-
tano la prosecuzione del rapporto; =====
d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-
mento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di e-
ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; ==
e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza al-
la cooperativa; =====

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali; ==
g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale; =====

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto. =====

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 28. =====

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. =====

ART. 13 - Liquidazione. =====

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato in misura non superiore a quanto stabilito dalla legge relativamente al mantenimento dei requisiti mutualistici, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. =====

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile. =====

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. =====

ART. 14 - Morte del socio. =====

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13. =====

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi siano gli aventi diritto. E' vietata l'ammissione in società degli eredi o legatari del socio defunto.

ART. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati. =====

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con delibera-

zione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale. =
===== TITOLO V =====
===== RISTORNI =====
ART. 16 - Ristorni. =====
L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. =====
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. Il regolamento definirà le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico. In ogni caso l'entità della quota da destinare ai ristorni tiene conto del valore della prestazione mutualistica offerta al socio, potendosi ridurre e, al limite, annullarsi quanto più quest'ultima appaia vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato configurandosi in tal caso la fattispecie del ristorno anticipato. =====
===== TITOLO VI =====
===== PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE =====
ART. 17 - Elementi costitutivi. =====
Il patrimonio della cooperativa è costituito: =====
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro (venticinque euro) e non superiore ai limiti previsti dalla legge; =====
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; =====
c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8; =====
d) dalla riserva straordinaria; =====
e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali; =====
f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. =====
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. =====
Le riserve, salva quella di cui alla lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento. =====
ART. 18 - Caratteristiche delle quote. =====
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli

volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. =====

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. =====

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 6. =====

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 28. =====

ART. 19 - Bilancio di esercizio. =====

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alla legge. =====

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. =====

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: =====

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento) come prevista dall'art. 2545-quater c.c.; =====

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge; =====

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; =====

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; =====

e) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 16;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere d) e f) di cui al precedente articolo 17.

E' tassativamente vietato distribuire tra i soci, sotto qualsiasi forma , sia durante la vita della cooperativa che al-

l'atto del suo scioglimento, dividendi in misura superiore al limite stabilito dalla legge al fine del riconoscimento dei requisiti mutualistici richiesti per le cooperative a mutualità prevalente. =====

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 16, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b). =====

===== TITOLO VII =====

===== RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI =====

ART. 20 - Decisioni dei soci. =====

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. =====

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====

1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili; =====

2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; =====

3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, ove esistente; =====

4) le modificazioni dell'atto costitutivo; =====

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====

6) l'approvazione dei regolamenti interni; =====

7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. =====

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile. =====

ART. 21 - Assemblee. =====

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. =====

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. =====

ART. 22 - Costituzione e quorum deliberativi. =====

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-

ti dei soci aventi diritto al voto. =====
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
aventi diritto al voto. =====
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei
casi previsti dai numeri 4, 5 e 6 del precedente articolo 20,
per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei soci aventi diritto al voto. =====
ART. 23 - Votazioni. =====
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. ==
Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto. =====
ART. 24 - Voto. =====
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-
scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e
che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia
l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-
che potranno avere un massimo di cinque voti, in relazione
all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero
dei loro membri. =====
ART. 25 - Presidenza dell'Assemblea. =====
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal pre-
sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice
presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-
signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei
presenti. =====
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. =
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-
dato da un notaio. =====
ART. 26 - Amministrazione. =====
La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da
un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione
composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri,
su decisione dei soci in sede di nomina. =====
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-
strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-
getti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di ammi-
nistrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministra-
tore unico deve essere scelto unicamente tra i soci coopera-
tori. =====
Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-
nato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore
a tre esercizi. =====
Gli amministratori possono essere rieletti. =====
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo
determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo
organo amministrativo è stato ricostituito. =====
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-
mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-

bri un presidente. =====
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. ===
La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. =====
Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. =====
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. =====
Delle deliberazioni della seduta di redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. =====
Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. =
Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti, e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. =====
Ogni centoottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa. ====
Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. =====

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio ed in sua mancanza al vicepresidente nonché ai consiglieri delegati, se nominati. =====
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile. =====
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. =====
In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione. =====
Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. =====
ART. 27 - Organo di controllo. =====
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. =====
Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. =====
L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. =====
I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. =====
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. =====
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. =====
In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottare su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. =====

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. =====

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. =====

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. =====

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. =====

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. =====

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. =====

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. =====

===== TITOLO VIII =====

===== CONTROVERSIE =====

ART. 28 - Clausola arbitrale. =====

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di commercio di Bari, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa. =
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del-

l'arbitro. =====
L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.
L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto. =====
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni
e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. =====
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato
tra le parti. =====
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-
versie promosse dagli amministratori, liquidatori e sindaci
ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-
getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. =====
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del de-
creto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. =====
===== TITOLO IX =====
===== SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE =====
ART. 29 - Scioglimento. =====
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-
nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. =====
ART. 30 - Devoluzione patrimonio finale. =====
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio
sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-
guente ordine: =====
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente arti-
colo 19 lettera c); =====
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio
1992, n. 59. =====
===== TITOLO X =====
===== DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI =====
ART. 31 - Regolamenti. =====
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-
tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci
determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-
l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elabo-
rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-
l'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per
le modifiche statutarie. =====
ART. 32 - REQUISITI MUTUALISTICI. =====
Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di coo-
perativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche in
tema di distribuzione dei dividendi ai soci (art. 19), di non
ripartibilità delle riserve (art. 17, comma 3) e di devolu-
zione del patrimonio (art. 30) sono inderogabili e devono es-
sere di fatto osservate. =====
F.to: Salerno Pietro - Pietro Consiglio notaio (L.S.) =====